

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE:** in data 1 ottobre 2012 n. 59.570 di repertorio e n. 16.498 di raccolta, dr. Giulia Clarizio Notaio in Vicenza

**DENOMINAZIONE:** "ASSOCIAZIONE AMICI DI BERTILLA ANTONIAZZI PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE"

**SEDE:** Costabissara (VI)

# STATUTO

ART. 1 - . E' costituita l'associazione non avente scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DI BERTILLA ANTONIAZZI PER LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE" con sede presso Villa San Carlo in via San Carlo a Costabissara (VI).

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – L'associazione ha lo scopo di far conoscere l'esperienza spirituale di Bertilla Antoniazzi e di diffonderne la memoria. In particolare, l'associazione si propone di:  
diffondere la conoscenza della vita di Bertilla Antoniazzi con scritti, conferenze e manifestazioni;  
ricordare l'anniversario della sua morte;  
rendere testimonianza delle sue virtù cristiane e delle sue qualità umane e spirituali;  
porre in atto ogni idonea iniziativa presso la competente Autorità ecclesiastica, per la promozione ed il sostegno del processo canonico di beatificazione e di canonizzazione di Bertilla Antoniazzi.

ART. 3 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi associativi e da tutti gli altri beni mobili ed immobili che per conferimenti, lasciti o donazioni vengono dati all'associazione dai soci o da terzi, privati o pubblici.

Le entrate dell'associazione sono pertanto costituite da:

quote di iscrizione annuale degli associati;

contributi ed oblazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;

ogni altra entrata, come ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore o dal ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Fondi, riserve e capitale sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali e non possono essere diversamente destinati.

ART. 4 – I soci non rispondono personalmente degli oneri finanziari contratti dall'associazione. Le spese del presente atto notarile e per la causa della Beatificazione sono sostenute dall'Ordinario Diocesano.

ART. 5 – L'associazione è composta da soci effettivi.

Sono soci effettivi coloro che, fondatori non fondatori, abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale e che chiedano di partecipare personalmente all'attuazione degli scopi dell'associazione.

Ogni associato ha l'obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'associazione è personale e non è trasmissibile.

ART. 6 – La qualità di socio viene meno a seguito del recesso del socio o a seguito di esclusione disposta dall'assemblea per comportamento pregiudizievole per l'associazione o per indegnità o comunque quando incorra in inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto.

La decisione dell'assemblea sull'esclusione di un socio è inappellabile.

ART. 7 – Organi dell'associazione sono:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

ART. 8 – L'Assemblea è composta dai soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare da un altro socio effettivo, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea ordinaria:

delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;  
discute ed approva il rendiconto annuale dell'associazione;  
provvede alle nomine di sua competenza;  
delibera sull'esclusione degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle variazioni dello statuto;  
delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei soci o per delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, è fatta a mezzo lettera inviata ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria, scelti fra i soci effettivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità sociali deliberate dall'Assemblea ordinaria ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Inoltre:

predispone il rendiconto annuale;  
svolge tutte le pratiche burocratiche inerenti l'attività dell'associazione;  
approva l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Segretario Tesoriere ha il compito di verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di custodire la documentazione contabile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni semestre, con lettera inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo prende le decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Può delegare al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo specifici compiti od incombenze.

ART. 10 – Tutti gli incarichi vengono prestati gratuitamente. Sono riconosciuti soltanto i rimborsi delle spese sostenute dai soci per l'attività istituzionale.

ART. 11 – Durante la propria vita l'associazione non potrà distribuire ai soci, nemmeno in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12 – Lo scioglimento d'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento tutto il patrimonio, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto alla Diocesi di Vicenza.

ART. 13 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e di ogni altra legge speciale in materia.